COMMISSIONE VI

FINANZE

106.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Variazione nella composizione della Commissione:

Rosini Giacomo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3323);

Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24

PAG.

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 12

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 5, 7 8, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 18, 23

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 5, 7, 10, 18, 20

Ferrari Wilmo (gruppo DC), *Relatore* 3, 4 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Serrentino Pietro (gruppo PLI) 23

Trabacchi Felice (gruppo comunista-PDS) ... 4

Usellini Mario (gruppo comunista-PDS) 23

Votazione finale:

Piro Franco, *Presidente* 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,20.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giuseppe Russo entra a far parte della Commissione finanze in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Azzaro, dimissionario. Porgo all'onorevole Russo il benvenuto della Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323); Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Galeotti ed altri: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti »; già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988; e dei deputati Bellocchio ed altri: « Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti ».

Ricordo che nella seduta del 16 luglio scorso la Commissione aveva deliberato di chiedere alla Commissione giustizia un riesame del parere limitatamente alla seconda condizione posta. Comunico che il 23 luglio scorso la Commissione giustizia ha deliberato di riformulare la seconda condizione contenuta nel parere già espresso sul testo unificato tramutandola in osservazione.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Propongo che sia adottato come testo base per la discussione il testo unificato approvato dal Comitato ristretto, di cui fu data lettura nella seduta del 22 gennaio scorso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCO PIRO

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole la stima dei danni *aggiungere le seguenti* prodotti ai veicoli e ai natanti oltre che agli oggetti eventualmente coinvolti nel sinistro; *conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole* stima dei danni *aggiungere le seguenti* prodotti ai veicoli e ai natanti oltre che agli oggetti eventualmente coinvolti nel sinistro; *e all'articolo 8, comma 1, dopo le parole* la stima dei danni *aggiungere le seguenti* prodotti ai veicoli e ai natanti oltre che agli oggetti eventualmente coinvolti nel sinistro; *e all'articolo 16, comma 1, dopo le parole* la stima dei danni *aggiungere le seguenti* prodotti ai veicoli e ai natanti oltre che agli oggetti eventualmente coinvolti nel sinistro.

1. 2.

Trabacchi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole , e il tribunale territorialmente competente per i consulenti del giudice o i periti di ufficio.

1. 3.

Il Governo.

Passiamo all'emendamento Trabacchi 1.2.

FELICE TRABACCHI. Da questo emendamento deriva anche la necessità di apportare una modifica al titolo del provvedimento, tenendo anche conto della condizione posta dal parere della Commissione giustizia che ci impone di precisare che si parla di periti per l'accertamento, la valutazione e la stima dei danni esclusivamente alle cose. La modifica da noi proposta, oltre a tener conto di questa condizione tassativa, limita l'accertamento e la valutazione dei danni esclusivamente ai mezzi di cui si parla, poiché l'espressione « danni alle cose » può sembrare eccessivamente ampia e potrebbe ricomprendere anche eventuali danni causati ad elementi diversi da quelli protagonisti del sinistro: nel caso di un carico di petrolio che rovesciandosi incendia un bosco, per esempio, si potrebbe pensare che tra i danni alle cose sia compreso anche il danno ambientale subito dal bosco.

Non era questo l'intento degli estensori del provvedimento, pertanto proponiamo di limitare le perizie ai veicoli ed ai natanti coinvolti nell'incidente.

La competenza dei periti assicurativi è richiamata negli articoli successivi, laddove si parla nuovamente delle attribuzioni e dell'attività affidata ai professionisti iscritti nel ruolo. Perciò è opportuno inserire nell'articolo 3, nell'articolo 8 comma 1 e nell'articolo 16 commi 1 e 2 dopo le parole « 24 dicembre 1969 n. 990 » le seguenti: « come indicato nell'articolo 1 ».

WILMO FERRARI, *Relatore*. A me pare che l'emendamento non contempli un restringimento, bensì un allargamento delle competenze dei periti assicurativi anche per quanto riguarda le merci trasportate. A proposito degli oggetti coinvolti nel sinistro si è molto discusso in seno al Co-

mitato ristretto. In tale sede si era ritenuto che, considerata l'amplissima gamma di categorie merceologiche che potrebbero essere interessate, non fosse opportuno istituire un vincolo nei confronti dei periti assicurativi per la stima di danni che potrebbero essere i più disparati. Perciò sarebbe preferibile prevedere la possibilità di ricorrere a periti con competenze specifiche. Esprimo pertanto parere contrario.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Condivido le considerazione del relatore. Mi pare che la lettera dell'emendamento contrasti con le affermazioni dell'onorevole Trabacchi, che invece ci trovano complessivamente consezienti.

RICCARDO BRUZZANI. L'intento dell'emendamento è quello di operare una restrizione rispetto al testo attuale. In effetti – riprendendo anche il parere della Commissione giustizia – con la dizione « danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti » si potrebbero intendere anche i danni causati agli edifici o all'ambiente, mentre l'accertamento e la stima dei periti assicurativi deve riguardare soltanto i danni ai veicoli.

Comunque, alla luce delle considerazioni espresse dal relatore, il gruppo comunista-PDS è disponibile a sopprimere la parte dell'emendamento che rischia di creare equivoci.

Invito pertanto i colleghi a riflettere e ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trabacchi 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Iscrizioni nel ruolo).

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

(È approvato).

ART. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).

1. La professione di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo).

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo o laurea;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato l'attività di perito assicurativo che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

2. Non possono esercitare attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole* nel minimo a due anni, o nel massimo a cinque anni, *con le seguenti* nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni.

4. 5.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultino forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o laurea in ingegneria e risultino iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

4. 4.

Rosini, Galli, Ravasio, Grillo Luigi, Serrentino, Usellini.

Al comma 1, lettera e) *sopprimere le parole da* salvo coloro *fino a* anche fiscale.

4. 3.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

Al comma 3, dopo le parole commissione esaminatrice, *aggiungere le seguenti* della segreteria nonché i relativi compensi.

4. 1.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole Commissione esaminatrice, *aggiungere le seguenti* , e i compensi ad essa spettanti.

4. 6.

Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. 2.

Il Relatore.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 4.5, stante l'opportunità di attenersi al parere espresso dalla Commissione giustizia ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Rosini ed altri 4.4 che riguarda una questione delicata e complessa, nonché sull'emendamento del Governo 4.6.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro l'emendamento 4.5 e mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 4.4.

RICCARDO BRUZZANI. Dichiaro il voto contrario del gruppo comunista-PDS all'emendamento 4.4 poiché riteniamo che per accedere al ruolo di perito assicurativo non ci debba essere un trattamento particolare per alcuni diplomi o lauree: tutti devono poter accedere al ruolo, previo esame di idoneità. Non si capisce perché si debba operare una distinzione tra un perito industriale di area meccanica ed un geometra o tra un laureato in ingegneria ed uno in un'altra materia. Ribadiamo che non vi debbono essere distinzioni né preclusioni, ma un esame uguale per tutti.

PRESIDENTE. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista all'emendamento dell'onorevole Rosini che evita discriminazioni e pone tutti nelle stesse condizioni di partenza.

Pongo in votazione l'emendamento Rosini ed altri 4.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento Bellocchio 4.3 s'intende pertanto precluso.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro l'emendamento 4.1 e raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo 4.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.6, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Iscrizione nel ruolo*).

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta del 21 febbraio 1991:

Al comma 1, dopo le parole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *aggiungere le seguenti* con provvedimento motivato; *e aggiungere, in fine, le seguenti parole* Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. 1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testè apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(*Cancellazione dal ruolo e reiscrizione*)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 4;

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 4;

d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 4;

e) radiazione;

f) dichiarazione di fallimento.

2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Commissione nazionale per i periti assicurativi*)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 14 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di

interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

3. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) del comma 2, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui alla lettera *e*) e *f*) del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti nel ruolo che risultano eletti secondo le modalità stabilite dal Ministro stesso. Il componente di cui alla lettera *f*) del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I supplenti dei componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera *c*) del comma 2.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera e) *sopprimere le parole da* di cui *fino a:* professionali.

7. 2.

Bruzzani, Auleta, Bellocchio.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

7. 3.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole vicepresidente *aggiungere le seguenti* , nonché i segretari ed i relativi supplenti.

7. 4.

Il Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I componenti di cui alle lettere *c)* ed *f)* del comma 2, nonché i relativi supplenti, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e

professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2 ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso, per ogni seduta, che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. 5.

Il Governo.

Sopprimere il comma 7.

7. 6.

Il Governo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di qualifica non inferire all'ottava.

7. 1.

Il Governo.

Al comma 8 sostituire le parole propone al Ministero *con le seguenti* propone al Ministro.

7. 7.

Il Governo.

WILMO FERRARI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.2, sono favorevole agli emendamenti del Governo 7.4, 7.5, 7.6 e 7.1 ; sono favorevole anche all'emendamento 7.3, ma non capisco perché le funzioni di segreteria debbano essere svolte da due funzionari, preannuncio pertanto la presentazione di un subemendamento volto a ridurne il numero ad uno soltanto.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 3, sostituire le parole due funzionari *con le seguenti* un funzionario.

0. 7. 3. 1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole al subemendamento del relatore 0.7.3.1. Voglio sottolineare che gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 7 sono di carattere tecnico ed hanno lo scopo di sistemare in modo più organico la materia; ne raccomando, pertanto, l'approvazione, poiché sono uno consequenziale all'altro. Concordo con il relatore sull'emendamento 7.2.

RICCARDO BRUZZANI. Insisto sull'emendamento 7.2 che è ispirato ad una logica di buon senso ed al principio democratico per cui non sembra accettabile che vi siano rappresentanti di categorie non prescelti sulla base di un voto espresso dalle categorie stesse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruzzani 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.7.3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.6, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.7, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, tra gli iscritti nel ruolo residenti nella provincia, che risultano eletti con le modalità stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole da* di cui *fino a* nel ruolo.

8. 1.

Bruzzani, Auleta, Bellocchio.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole da* tra gli iscritti, *fino a* dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *con le seguenti* tra gli iscritti nel ruolo designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentantive sul piano nazionale.

8. 2.

Il Governo.

Al comma 3, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole* comunicando alla

Commissione nazionale eventuali infrazioni riscontrate.

8. 3.

Il Governo.

WILMO FERRARI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 8.1 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 8.2 e 8.3.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruzzani ed altri 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8.2, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8.3, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. 2.

Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole le norme per *aggiungere le seguenti* la costituzione ed.

9. 1.

Bruzzani, Auleta, Bellocchio.

WILMO FERRARI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9.2, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bruzzani ed altri 9.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Contributo annuale).

1. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 150.000 da versarsi in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.

3. Le entrate derivante dall'applicazione del presente articolo sono imputate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le seguenti parole A decorrere dal 1991.

10. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole in apposito conto corrente intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato *con le seguenti* in modo ordinario; *e aggiungere, in fine, le seguenti* L'attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

10. 3.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La misura del contributo annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

10. 2.

Il Relatore.

WILMO FERRARI, *Relatore.* Raccomando l'approvazione degli emendamenti 10.1 e 10.2 che recepiscono una condizione espressa dalla Commissione bilancio.

L'emendamento del Governo 10.3 affronta una questione di carattere puramente tecnico, quindi il mio parere è favorevole.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 10.1 e 10.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Sanzioni disciplinari*).

1. L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del ri-

chiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo per coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la parola trasgressioni *con la seguente* violazioni.

11. 2.

Al comma 3, sostituire la parola manchevolezze *con la seguente* violazioni.

11. 3.

Al comma 4, sostituire la parola fatti *con la seguente* violazioni *e le parole* Di essa è data comunicazione *con le seguenti* Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione.

11. 4.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

11. 5.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Ne raccomando l'approvazione in quanto gli emendamenti rispondono a condizioni poste dalle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Procedimento disciplinare*).

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applicano de disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. 1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(*Sanzioni amministrative*).

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500 mila a un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

(È approvato).

ART. 14.

(*Tariffa delle prestazioni*).

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 12969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato, sentita la commmissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo.

2. Per le prestazioni rese ad imprese di assicurazione la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della Commissione di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta confermato quanto previsto dalle leggi per le prestazioni effettuate quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Onere finanziario).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, che per gli articoli da 1 a 17 è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1991 e in lire 300 milioni per l'anno 1992 si farà fronte con le entrate di cui all'articolo 10.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. A decorrere dal 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dal contributo annuale stabilito dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

15. 3.

Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 1992 *aggiungere le seguenti:* e in lire 300 milioni per l'anno 1993.

15. 1.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento 15.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, invito il relatore a ritirarlo.

WILMO FERRARI, *Relatore.* Ritiro l'emendamento 15.1 e invito la Commissione ad approvare l'emendamento 15.3 che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 15.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Norma transitoria).

1. Nella prima formazione del ruolo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 4, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei

natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni, senza soluzione di continuità precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 4 abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni, senza soluzione di continuità, precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e di quello previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Con decreto da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Tali modalità dovranno comunque prevedere che sia data la prova mediante documentazione avente data certa ed in regola con le disposizioni di carattere fiscale.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere da un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 4 abbiano esercitato con carattere di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei 5 anni, senza soluzione di continuità, precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 4 pur esercitando, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non siano nelle condizioni previste dal comma 1) del presente articolo possono continuare a svolgere la propria attività per un massimo di ulteriori 5 anni onde entrare in possesso dei requisiti richiesti dal citato comma 1) del presente articolo al fine di poter partecipare alla prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo.

16. 2.

Auleta, Bruzzani, Bellocchio.

Al comma 1, sostituire le parole Nella prima formazione del ruolo *con le seguenti* Entro il termine previsto dal successivo comma 3.

16. 4.

Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità *con le se-*

guenti Possono partecipare alla prima prova di idoneità.

16. 5.

Il Governo.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità al contenuto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. 1.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 4 pur esercitando, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non siano nelle condizioni previste né dal comma 1 né dal comma 2 del presente articolo possono continuare a svolgere la propria attività per un massimo di ulteriori 2 anni onde entrare in possesso dei requisiti richiesti dal citato comma 2 del presente articolo al fine di poter partecipare alla prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo.

16. 3.

Bruzzani.

Ai commi 5 e 6 sostituire la parola pubblicazione *con le seguenti* entrata in vigore.

16. 6.

Il Governo.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 16.2 e 16.3. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.4, 16.5 e 16.6.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.1.

RICCARDO BRUZZANI. Gli emendamenti 16.2 e 16.3 sono connessi a quelli presentati con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* ed affrontano il problema delle norme transitorie e della sanatoria.

Con l'approvazione della riforma l'accesso al ruolo è possibile soltanto attraverso appositi esami, ai quali sarebbero sottoposti anche coloro che già esercitano la professione.

In proposito è necessario effettuare una scelta di principio coerente con tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Auleta ed altri 16.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bruzzani 16.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.6 accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo*).

1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

A tale articolo risultano allegate le seguenti tabelle:

TABELLA *A*.
(*Articolo 17*)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

QUADRO E

Dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	1	Vice direttore generale	1
	Dirigente superiore .	2	Consiglieri ministeriali aggiunti	2
E	Primo dirigente	6	Direttore di divisione	6

TABELLA *B*
(*Articolo 17*)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII	11
VII	15
VI	4
V	5
IV	16
III	2
II	2

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la tabella B *con la seguente:*

TABELLA *B*

(Articolo 17)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII	11
VII	15
VI	6
V	6
IV	16
III	2
II	2

17. 1.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 17.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con le allegate tabelle e la modifica testé apportata.

(È approvato).

Avverto che l'onorevole Trabacchi ha presentato il seguente emendamento riferito al titolo del testo unificato.

Al titolo sostituire le parole dei danni *con le seguenti* di danni.

Tit. 1.

Tale emendamento risulta precluso avendo la Commissione già respinto l'emendamento Trabacchi 1.2.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS esprime nella sostanza soddisfazione per la possibilità che si è determinata di giungere all'approvazione dell'Atto Camera n. 3323, consentendo così all'altro ramo del Parlamento di esaminare il testo come modificato dalla Camera, nell'auspicio di poter arrivare in tempi rapidi al varo definitivo della legge istitutiva del ruolo dei periti assicurativi.

Desidero ringraziare il presidente della Commissione, onorevole Piro, e il relatore onorevole Ferrari per l'impegno profuso anche in seno al Comitato ristretto che. con la collaborazione del no-

stro gruppo, ha consentito di ricercare, con volontà costruttiva, una base comune di lavoro e di sbloccare la situazione di stallo che, ad un certo punto, pareva aver compromesso una soluzione positiva.

La linea del gruppo comunista-PDS, durante l'esame del provvedimento, è sempre stata chiara: ci siamo fortemente impegnati per giungere all'approvazione di questa legge perché consideriamo l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi una necessità reale e dobbiamo anzi rilevare che arriviamo a questo appuntamento in notevole ritardo.

Il nostro paese non può giungere alla scadenza del 1993 senza aver disciplinato la materia, altrimenti si creerebbe una situazione nella quale i periti assicurativi degli altri paesi della CEE potrebbero esercitare l'attività in Italia, mentre i periti italiani probabilmente non potrebbero svolgere la professione nei paesi comunitari.

L'istituzione del ruolo dei periti assicurativi, inoltre, è molto importante per la stessa applicazione della riforma della RC auto, già approvata dal Senato in un testo insoddisfacente, ed attualmente in discussione presso la nostra Commissione. Anche a questo riguardo il gruppo comunista-PDS sollecita l'approvazione del provvedimento al nostro esame: sappiamo, infatti, che uno dei principali fattori che determinano un inaccettabile ritardo nella velocità di liquidazione dei danni è rappresentato dall'elevata litigiosità tra le compagnie assicurative e gli assicurati. Esistono centinaia di migliaia di cause pendenti al riguardo. Il rilevante contenzioso esistente è causato principalmente dalla diversa valutazione dei danni operata dalla perizia rispetto alla richiesta dell'utente: tra preventivo e fattura infatti si verifica molto spesso un notevole scostamento. Per superare questa difficoltà quindi è importante creare una figura di perito assicurativo preparato professionalmente e pienamente indipendente dalle compagnie di assicurazione.

Il gruppo comunista-PDS si è battuto con fermezza proprio per affermare questo principio, consapevole che attraverso l'autonomia e la professionalità dei periti assicurativi è possibile difendere gli interessi legittimi degli utenti e dare, al tempo stesso, più credibilità e trasparenza al sistema. Inoltre, determinando migliori condizioni per la difesa degli assicurati, si opera anche per valorizzare la stessa categoria dei periti assicurativi. Sono perciò del tutto errate interpretazioni strumentali della posizione assunta dai comunisti a proposito del provvedimento al nostro esame, secondo le quali saremmo stati guidati da una sorta di volontà punitiva nei confronti di particolari categorie in relazione al loro accesso al ruolo dei periti assicurativi. Niente di tutto questo. Il ragionamento del gruppo comunista è stato unicamente quello di operare affinché fossero tutelati il più possibile gli utenti e fosse reso credibile il sistema assicurativo, attraverso la garanzia costituita dalla professionalità e dall'indipendenza della categoria dei periti assicurativi.

Sono, perciò, da considerare positivamente alcune modifiche al testo approvato dal Senato, in particolare la soppressione dell'articolo 3 e di parte dell'articolo 4, con le quali si conferisce alla figura del perito assicurativo il carattere di libero professionista e non già anche quello di accertatore di danni dipendente da imprese o di delegato di una società allo svolgimento dell'attività di perito.

Non possiamo, però, nascondere che vi sono stati punti seri di dissenso con il relatore soprattutto a proposito dei requisiti per l'iscrizione al ruolo. Affermiamo ciò perché riteniamo opportuno non lasciare incertezze sulla posizione assunta dal gruppo comunista, considerate le interpretazioni non corrette attribuiteci anche all'esterno di questa sede.

Devo altresì sottolineare che consideriamo accettabile, pur se non pienamente soddisfacente, la soluzione raggiunta grazie al ruolo positivo esercitato dal presidente Piro, soprattutto per il fatto che consideriamo prevalente l'interesse generale consistente nell'avere finalmente una legge sulla materia.

Perciò siamo stati disponibili a modificare il punto *d)* dell'attuale articolo 4, rispetto al testo del Senato (*ex* articolo 5), riguardante il titolo di studio richiesto (diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea, anziché diploma di scuola media superiore o equipollente), pur non essendone convinti del tutto, dato che la dimostrazione delle capacità professionali per l'iscrizione al ruolo dovrà avvenire mediante le prove di esame.

Siamo stati, invece, contrari a modificare sostanzialmente, anzi a cancellare di fatto, il punto *e)* dell'articolo 4, *ex* articolo 5. Questo perché, a nostro parere, una volta applicata la sanatoria dell'articolo 16 (*ex* articolo 17), l'accesso al ruolo di periti assicurativi dovrà avvenire unicamente attraverso il superamento della prova di idoneità.

Sarebbe stato assurdo ed inaccettabile prevedere nella legge l'inserimento automatico nel ruolo, successivamente all'applicazione delle norme transitorie, di tutti gli iscritti agli albi professionali, pur non avendo mai svolto l'attività di perito assicurativo, considerato che attualmente non esiste un indirizzo scolastico formativo per tale professione. Se fosse passata una simile posizione si sarebbe vanificato l'obiettivo della legge stessa, cioè quello della professionalità della categoria e di conseguenza quello della maggiore tutela degli utenti.

L'Italia sarebbe diventato un paese con un numero di periti assicurativi incredibile. Tutti i periti industriali, i geometri, i ragionieri ed in teoria anche altri, oltre ai laureati, avrebbero potuto iscriversi automaticamente nel ruolo. Tra l'altro si deve sapere che i periti assicurativi oggi non sono 40 mila, come qualcuno afferma, ma circa 6 mila, secondo le liste dell'ANIA, compresi medici, avvocati e anche deceduti, dato che le liste menzionate non sono state aggiornate con regolarità.

Siamo, quindi, soddisfatti che si sia compreso in questa sede da parte degli stessi periti industriali, o almeno da una parte di essi, che insistere per l'inserimento automatico nel ruolo di tutti gli iscritti agli albi professionali avrebbe stravolto e vanificato gli scopi della legge e avrebbe significato, in ultima analisi, anche un danno per la stessa credibilità professionale dei periti industriali che veramente esercitano l'attività di periti assicurativi con continuità.

Consideriamo accettabile la soluzione proposta dal Comitato ristretto, pur non rappresentando la scelta per noi ideale, perché riafferma il principio fondamentale della prova di idoneità per ottenere l'iscrizione al ruolo. Si inseriscono poi due eccezioni al principio suddetto con riferimento ai periti industriali di area meccanica ed ai laureati in ingegneria.

Devo dire, per onestà, che questa norma introduce una contraddizione nel testo della legge, sia in rapporto all'articolo 3, sia all'articolo 16, di non semplice attuazione, oltre a determinare esclusioni, come quella dei geometri, non facilmente sostenibili. Ben più lineare era la nostra posizione sostenuta con forza, ma senza successo. D'altra parte siamo consapevoli sia dell'importanza, in particolare per gli utenti, di avere finalmente una disciplina della materia, sia del fatto che il nostro gruppo si trova all'opposizione.

Per questi motivi e particolarmente per aver ribadito il principio della prova di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonostante le due eccezioni citate, siamo nella condizione di esprimere un voto di approvazione della legge al nostro esame.

GIACOMO ROSINI. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore e tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto e della Commissione. L'approvazione di questa legge rappresenta un passo significativo nel processo di modernizzazione della nostra società; l'Europa viene invocata molto spesso, non sempre a proposito, ma credo che in questa occasione si possa affermare che, valorizzando la professionalità e mettendo ordine nel comparto, si è compiuto un effettivo passo avanti in questa direzione.

I processi di riordino e di modernizzazione sono sempre faticosi, e tale è stato

anche l'*iter* del provvedimento al nostro esame; anche per questo motivo il mio apprezzamento non è rituale né convenzionale ma sincero. Vorrei ricordare un vecchio adagio secondo il quale fa meno rumore il bosco che cresce che un albero che cade: questa mattina il « bosco » legislativo del nostro paese si è innalzato di entità apprezzabile nel senso della modernizzazione della società.

PIETRO SERRENTINO. Desidero esprimere un ringraziamento particolare al relatore ed ai colleghi che hanno lavorato in sede di Comitato ristretto intorno ad un provvedimento che ci ha tenuti impegnati per più di due anni e mezzo. Il travaglio che ha caratterizzato questo lavoro era comprensibile in un settore caratterizzato da disordini, scarsa qualificazione e mancanza di precise indicazioni per avvicinarsi alle strutture analoghe degli altri paesi europei. Non resta che compiacersi per essere arrivati a questa conclusione e sono certo che, anche se nella fase di prima applicazione potrà sorgere qualche contestazione da parte delle categorie escluse dalla qualificazione, il risultato complessivo sarà a beneficio degli utenti, perché vengono fornite garanzie tecniche dell'applicazione di princìpi inderogabili.

PRESIDENTE. A nome del gruppo socialista vorrei ringraziare il relatore, il Governo, rappresentato dall'onorevole Babbini, e l'onorevole Bruzzani per il loro fattivo contributo all'elaborazione di questo provvedimento; un ringraziamento particolare, però, desidero rivolgere all'onorevole Rosini, vicepresidente della Commissione, che in questa occasione ha dimostrato non solo grande equilibrio ma doti di elevata professionalità. All'onorevole Rosini, inoltre, rivolgo formalmente le mie scuse per aver pronunciato, nell'ambito di un Comitato ristretto, parole delle quali faccio ammenda, che sono state riferite da un giornale che condiziona i nostri comportamenti con la sua seminagione di odio.

Avevamo preso un impegno nei confronti degli utenti, quello di garantire che la deontologia professionale dei periti assicurativi valesse *erga omnes;* questo è il motivo per cui quella che stiamo per approvare è una buona legge, che non fa mediazioni tra categorie ma riconduce tutto a sintesi istituzionale sacrificando (grazie anche all'atteggiamento degli onorevoli Bruzzani e Trabacchi) l'etica delle specifiche convinzioni personali a quella della responsabilità, come è giusto che sia nella Commissione finanze anche quando il presidente – essendo un uomo – si fa condizionare dai suoi affetti.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo cercato di fare bene il bene comune e spero che anche questa volta la Commissione finanze della Camera sia riuscita nel suo intento, come più volte ha fatto negli ultimi due anni.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome del Governo esprimo soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento che è indubbiamente una buona legge; voglio ringraziare il relatore, il presidente e tutti i componenti della Commissione per l'impegno con cui hanno affrontato l'esame del provvedimento. Questa legge mira ad accentuare le caratteristiche di professionalità del settore, a garantire maggiore trasparenza ed a tutelare gli utenti. Nel rinnovare, quindi, la soddisfazione per la conclusione dell'*iter* presso questo ramo del Parlamento, il Governo auspica che si giunga al più presto all'approvazione definitiva del provvedimento.

MARIO USELLINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana ringrazio soprattutto il relatore per l'importante lavoro svolto ed i colleghi di tutti i gruppi che nell'ambito del Comitato ristretto hanno elaborato le norme di un testo largamente condiviso. Questo provvedimento si inquadra in una serie di interventi che la nostra Commissione ha affrontato in passato per regolare aspetti di natura professionale e per fornire garanzie ai cittadini nei rapporti con il mercato finanziario e con il mondo assicurativo. Mi

auguro che anche altri provvedimenti che vanno nella stessa direzione e perseguono obiettivi analoghi possano essere rapidamente approvati.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Galeotti ed altri (3323); Bellocchio ed altri (2210); *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la rilevazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti. soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 » (3323-2210):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, D'Amato, Di Pietro, Farace, Ferrari, Lavorato, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Russo Giuseppe, Serra Gianna, Serrentino, Tarabini, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 9.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO